Repertorio numero Raccolta numero

ATTO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE PIANO ATTUATIVO DI LOTTIZZAZIONE "PERLA" AREA SITA IN MAGNAGO TRA LE VIE MAMELI E PIER DELLE VIGNE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno del mese di …

dell'anno …….

In …., nel mio studio in …..

Avanti a me …., notaio in …., iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di …..,

sono comparsi:

- Geom. Pastori Francesco, nato a Busto Arsizio il 12 settembre 1958, domiciliato per la carica a Magnago, Piazza Italia n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse del Comune di Magnago, Piazza Italia n. 1, codice fiscale numero 00950100156, quale Responsabile del Settore Ambiente e Territorio, autorizzato al presente atto ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in forza di Decreto del Sindaco prot. 2002 del 17 febbraio 2016, ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 7 aprile 2016, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B",

nel corso del presente atto denominato "Comune";

BOZZA

_____, nato a …. il …, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di _____ e come tale in rappresentanza della società _____, con sede in ____, _____ n. __, capitale sociale di Euro _____ (_____ virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di _____, codice fiscale e partita I.V.A. _____, R.E.A. n. _____, munito degli occorrenti poteri a quanto infra in virtù _____, che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;

nel corso del presente atto denominata "proponente" e/o "Soggetto Attuatore". Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

P R E M E T T O N O

1. che il proponente è proprietario dell'area sita in Comune di Magnago, posta tra la via Mameli e la via Pier Delle Vigne (di seguito anche la "Area"), che al netto delle cessioni già effettuate a favore del Comune di cui al successivo punto 9), risulta censita:

. al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue:

Foglio 9 (nove), mappale 320 (trecentoventi), VIA MAMELI G. n. 8/10, piano T, area urbana, mq. 9546;

BOZZA

foglio 9 (nove), mappale 321 (trecentoventuno), VIA MAMELI G. n. 8/10, piano T, area urbana, mq. 7020;

. al Catasto Terreni del suddetto Comune come segue:

Foglio 9 (nove), mappale 320 (trecentoventi), ente urbano, are 95.46;

foglio 9 (nove), mappale 321 (trecentoventuno), ente urbano, are 70.20;

2. che l'Area nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 21 giugno 2010 i cui atti hanno assunto efficacia a partire dalla pubblicazione sul B.U.R.L. n. 41 del 13 ottobre 2010, è classificata come segue:

- area di riqualificazione da attività produttive (B5) Ambito di riqualificazione da attività produttive Tipo A, con i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:

1) indice di fabbricabilità	IT max=1,0 mc/mq
2) altezza max alla linea di gronda	H max = 9,0 m
3) rapporto di copertura max.	RC max = 0,40
4) distanze min. dai confini:	
da aree pubbliche	DS = m 5,0
tra proprietà	DM = m 5,0
tra edifici	DI = m 10,0

con un utilizzo terziario commerciale nella misura minima del 15% della SL;

BOZZA

3. che lo strumento urbanistico di cui al precedente n. 2), ha previsto l'imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano attuativo convenzionato, denominato PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PERLA";

4. che sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità;

5. che sull'area sono già state eseguite nell'anno 2009 le necessarie operazioni di bonifica come risulta da Disposizione Dirigenziale n. 42/2009 della Provincia di Milano in cui si certifica l'avvenuta bonifica conformemente al progetto approvato ed autorizzato dal Comune di Magnago in atti municipali al n. 319 del 10/01/2008;

6. che il Piano di Lottizzazione "PERLA" con il relativo schema di convenzione è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data 16 dicembre 2015 ed è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 7 aprile 2016;

7. che con atto in data 16 maggio 2017 a rogito notaio Anna Rita Colombo di Busto Arsizio n. 8053 di rep. e n. 5431 di racc., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Varese in data 22 maggio 2017 al n.14563 serie 1T e trascritto presso

BOZZA

la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano in data 22 maggio 20127 ai n.ri 60136 registro generale e n. 39040 registro particolare, tra la società IMPALA S.p.a. e il Comune di Magnago è stata sottoscritta la convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano attuativo di lottizzazione "PERLA" (di seguito la "Convenzione");

8. che nel piano attuativo a fronte di un'area della superficie territoriale di mq. 19.345,77 (diciannovemilatrecentoquarantacinque virgola settantasette) e di una superficie fondiaria di mq. 16.435,56 (sedicimilaquattrocentotrentacinque virgola cinquantasei), è prevista:

a) la costruzione di edifici articolati su 19 (diciannove) lotti di terreno, di cui 18 (diciotto) residenziali per una superficie lorda - slp - di mq. 2.880,00 (duemilaottocentottanta virgola zero zero) ed un lotto terziario/commerciale per una superficie lorda - slp - di 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) mq.;

b) la formazione di verde pubblico e pubblico parcheggio per una superficie totale di mq. 1.656,00 (milleseicentocinquantasei virgola zero zero) di cui 1.560 (millecinquecentosessanta) mq. in affaccio su Via Mameli e 96,00 (novantasei virgola zero zero) mq. in affaccio su Via Pier delle Vigne e la loro cessione gratuita al Comune;

BOZZA

c) la formazione della nuova viabilità di P.L. congiungente la via Mameli e la Via Pier delle Vigne per una superficie totale di mq. 1.152,00 (millecentocinquantadue virgola zero zero) e la cessione gratuita al Comune;

d) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del comparto è prevista a scomputo dei relativi oneri, mentre il piano attuativo non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria;

e) la cessione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

9. che con la firma della Convenzione sono già state cedute al Comune le seguenti aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, censite:

. al Catasto Fabbricati del Comune di Magnago come segue:

foglio 9 (nove), mappale 322 (trecentoventidue) VIA MAMELI G. n. 8/10, piano T, area urbana, mq. 45;

Foglio 9 (nove), mappale 323 (trecentoventitré), VIA MAMELI G. n. 8/10, piano T, area urbana, mq. 2860;

. al Catasto Terreni del Comune di Magnago come segue:

foglio 9 (nove), mappale 322 (trecentoventidue) ente urbano, are 0.45;

Foglio 9 (nove), mappale 323 (trecentoventitré), ente urbano, are 28.60;

BOZZA

10. che, a causa della crisi economico-sociale degli ultimi anni, aggravata dall'emergenza sanitaria pandemica, a seguito dell'entrata in vigore dall'art. 10, comma 4-bis, l. 120/2020, il Comune, con nota prot. 15661 del 3 dicembre 2020, ha preso atto della proroga di tre anni ex lege dei termini di validità e di inizio e fine dei lavori della Convenzione;

11. che in data 18 febbraio 2021 è stata presentata mediante PEC una richiesta di variante del Piano attuativo di lottizzazione approvato (di seguito la "Variante");

12. che la Variante prevede:

i) la riduzione della S.L. residenziale - da 2.880 mq a 1.618,20 - mantenendo la tipologia a residenza unifamiliare;

ii) l'incremento della S.L. terziario-commerciale - da 1.200 mq a 2.999,06 mq - con la realizzazione di due distinti fabbricati commerciali da destinare a MSV rispettivamente di 1.500 mq di S.V. e di 600 mq di S.V.,

iii) il rispetto delle previsioni dell'art. 24 della NTA del PGT e della dotazione di opere di urbanizzazione standard di PGT, già assolti;

iv) l'incremento dello standard qualitativo, con la formazione - in aggiunta al tappetino di usura sul tratto stradale di via Mameli antistante l'Area ed alla collocazione di moderatore di velocità in corrispondenza dell'incrocio tra le vie Parini e Mameli, già previsti nella Convenzione -

dell'allargamento di tratto del marciapiede lato est della Via Parini nella sede stradale esistente, dell'allargamento del marciapiede lato sud della Via Mameli nel tratto dalla Via Parini fino al limite est della proprietà della scuola e la realizzazione di impianto di videocontrollo dell'incrocio via Parini, Via Mameli.

13. che trattandosi di una variante significativa sia del mix funzionale che dell'apparato infrastrutturativo del Piano attuativo di lottizzazione approvato, si rende necessario procedere ad una modifica del Piano attuativo di lottizzazione medesimo e della relativa Convenzione nei termini infra precisati.

14. che la Variante del Piano attuativo di lottizzazione "Perla", unitamente allo schema di atto modificativo della Convenzione, è stata adottata con delibera di Giunta Comunale n. __ in data ____ e che con delibera della Giunta Comunale n. __ del ___ la medesima è stata approvata, atti tutti che in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere "___" "___";

Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale, i detti comparenti

convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 – MODIFICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE

1.1 In considerazione di quanto esplicitato in premessa la durata della convenzione viene adeguata alla previsione

dell'art. 10, comma 4-bis, l. 120/2020, aggiungendo all'art. 1 il seguente finale periodo:

"Per effetto dell'art. 10, comma 4-bis, l. 120/2020, la durata del Piano attuativo e della convenzione viene prorogata ex lege di tre anni. Vengono parimenti prorogati i termini di inizio e fine dei lavori previsti dalla convenzione".

ARTICOLO 2 – MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE

2.1 In considerazione della modifica del mix funzionale e dell'incremento delle opere di urbanizzazione primaria, la documentazione che costituisce il Piano viene aggiornata con gli elaborati della Variante, aggiungendo all'elenco dell'art. 2 i seguenti elaborati:

a. Relazione tecnica;

b. Tav. 1.a) Calcolo superfici lotto di intervento;

c. Tav. 2.a) Superfici cedute e coinvolte nell'intervento;

d. Tav. 3.a) Progetto e calcoli planivolumetrici;

e. Tav. 4.a) Destinazioni d'uso e aree coinvolte;

f. Tav. 5.a) Individuazione zone esterne al piano coinvolte;

g. Tav. 6.a) Individuazione delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione;

h. Tav. 7.a) Particolare opere di urbanizzazione esterne al piano;

BOZZA

i. Tav. 8.a) Opere di urbanizzazione interne al piano;

j. Tav.9.a) Servizi e sottoservizi generici e particolarik.

k. Tav.10.a)Nuova viabilità e destinazioni aree coinvolte;

l. Computo Metrico opere di urbanizzazione a scomputo interne al comparto;

m. Computo Metrico opere di urbanizzazione a scomputo esterne al comparto;

n. Bozza di Atto Modificativo della Convenzione attuativa di Piano;

ARTICOLO 3 – MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

3.1 In considerazione della modifica del mix funzionale e dell'incremento delle opere di urbanizzazione primaria, il primo periodo dell'art. 3 viene sostituito come segue:

"Il citato intervento, in un'area avente una superficie territoriale di mq. 19.345,77 (diciannovemilatrecentoquarantacinque virgola settantasette) al lordo delle cessioni già effettuate nell'ambito della Convenzione, prevede il frazionamento dell'area in sette lotti per la realizzazione di altrettanti fabbricati (ville) con destinazione residenziale per una S.L. complessiva di mq 1.618,20 (milleseicentodiciotto virgola venti) e due fabbricati commerciali rispettivamente di 2.199,72 (duemilacentonovantanove virgola settantadue) mq. di S.L. massima e di 799,34 (sttecentonovantanove virgola

trentaquattro) mq. massima per un complessivo volume massimo, residenziale e terziario-commerciale di 19.345,77 (diciannovemilatrecentoquarantacinque virgola settantasette) mc.

Con riferimento alla funzione commerciale - alimentare e non - si prevede la possibilità di realizzare due medie strutture di vendita rispettivamente di: 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) mq di superficie di vendita e 600,00 (seicento virgola zero zero) mq di superficie di vendita."

3.2 Dopo il secondo periodo dell'art.3 viene aggiunto quanto segue:

"Le parti danno atto che le dotazioni di parcheggi pubblici pari al 100% della funzione residenziale prevista dalla Variante risultano assolte nel modo seguente:

a) per mq 1.552,00 (millecinquecentocinquantadue virgola zero zero) già ceduti con la Convenzione, che vengono destinati a parcheggio pubblico. In questo modo gli standard garantiti risultano superiori ai minimi;

b) in aggiunta alla dotazione già assolta vengono ceduti mq. 70,00 (settanta virgola zero zero) per potenziare i percorsi pedonali, come meglio specificato all'art. 8 del presente atto modificativo.".

3.3 Gli ultimi due periodi dell'art. 3 vengono modificati come segue:

BOZZA

"Il proponente dichiara a termini di legge sotto la propria personale responsabilità che il piano attuativo e la variante di cui alla Convenzione e al presente Atto modificativo sono stati redatti in conformità ai contenuti del vigente PGT e nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione ad esso correlate.

Varianti morfologiche, planivolumetriche, di destinazione d'uso, purché regolamentari, potranno essere eseguite, previo l'espletamento delle necessarie procedure Comunali, entro la validità decennale, oltre la proroga ex lege di cui all'art. 1, del Piano di Lottizzazione "PERLA" di cui alla Convenzione e al presente Atto modificativo.".

ARTICOLO 3 bis – MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE

4.1 In considerazione dell'incremento delle opere di urbanizzazione, l'art. 4 relativo alla progettazione delle opere di urbanizzazione viene integrato con il seguente periodo finale:

"Il Soggetto attuatore si impegna ad eseguire il progetto esecutivo nel rispetto delle normative vigenti, recependo le eventuali indicazioni e/o prescrizioni dei gestori delle reti.".

ARTICOLO 4 – MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE

BOZZA

4.1 In considerazione della modifica del mix funzionale e dell'incremento delle opere di urbanizzazione primaria, nonché della verifica delle esigenze infrastrutturali dei futuri abitanti, l'art. 5 viene modificato eliminando la previsione della realizzazione della rete gas metano con sostituzione della lett. f) come segue:

"marciapiede lungo il lato est della nuova strada di collegamento, come indicato nella tavola 3.a) con retino tratteggiato ed evidenziato in legenda in colore giallo".

ARTICOLO 5 – MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

5.1. In considerazione della modifica del mix funzionale e dell'incremento delle opere di urbanizzazione primaria e dello standard qualitativo, l'art. 6 viene sostituito come segue:

"In base a una valutazione complessiva delle opere di urbanizzazione eseguite, di cui solo una parte a scomputo, e della loro adeguatezza ai fabbisogni dei futuri abitanti e addetti, si prevede che lo scomputo delle opere eseguite dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria avverrà in modo indifferenziato.".

ARTICOLO 6 – MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE

6.1 In considerazione della modifica del mix funzionale, l'art. 7 viene modificato come segue:

BOZZA

"Gli importi delle opere di urbanizzazione, delle quali il Soggetto Attuatore assume l'onere della realizzazione con il presente atto, risultano, come da computo metrico estimativo e/o quadro economico del progetto definitivo aggiornato, pari a:

a) urbanizzazione primaria interna al perimetro Euro 641.207,10 (seicentoquarantunmiladuecentosette virgola dieci).

Il costo complessivo di tali opere risulta superiore a quello derivante sia dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, pari ad un importo di Euro 259.267,71 (duecentocinquantanovemiladuecentosessantasette virgola settantuno) calcolato secondo la vigente tariffa comunale, in ragione di € 8/mq x 4.854,00 mc = Euro 38.836,80(trentottomilaottocentotrentasei virgola ottanta) per la parte residenziale e € 73,50/mq x 2.999,06 mq = Euro 220.430,91 (duecentoventimilaquattrocentotrenta virgola novantuno) per la parte commerciale, sia dagli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti, pari ad un importo di Euro 150.404,23 (centocinquantamilaquattrocentoquattro virgola ventitre) calcolato secondo la vigente tariffa comunale, in ragione di € 12,64/mq x 4.854,60 mq = Euro 61.362,14 (sessantunomilatrecentosessantadue virgola quattordici) per la parte residenziale e € 29,69/mq x 2.999,06 mq = Euro 89.042,09 (ottantanovemilaquarantadue virgola zeronove) per

BOZZA

la parte commerciale; il tutto salvo conguaglio o minor cifra in base alla realizzazione effettiva. Per tale titolo il Soggetto Attuatore è esentato dal pagamento della quota inerente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

b) ulteriori opere di urbanizzazione esterne al perimetro ma funzionali all'intervento per complessivi Euro 110.744,43 (centodiecimilasettecentoquarantaquattro virgola quarantatre)

i) Incrocio rialzato tra la Via Mameli e la nuova strada di P.L. per complessivi mq. 190 (centonovanta) con i percorsi protetti da archetti parapedonali;

ii) Tappetino d'usura sul tratto di via Mameli per complessivi mq. 945 (novecentoquarantacinque);

iii) Allargamento del marciapiede lato est della Via Parini nella sede stradale esistente, dall'incrocio con la Via Mameli alla larghezza di ml. 1.80 per una lunghezza di ml. 73.00 fino al passo carraio esistente (identificato con la dicitura "primo lotto" nella tavola n. 7)

iv) Allargamento del marciapiede lato sud della Via Mameli nel tratto dalla Via Parini fino al limite est della proprietà della scuola per totale 111.00 ml. (secondo e terzo lotto tav. 7) demolendo il muro di recinzione esistente sul primo tratto (secondo lotto tav. 3) per 43,90 ml. ed allargando la sede all'interno dell'area Tennis fino al raggiungimento della larghezza di ml. 1.80 compresa sostituzione della recinzione in muratura con altra in

BOZZA

acciaio zincato su zoccolo in cls in analogia con quella esistente, la rimozione di due alberi ad alto fusto sul percorso e la rimozione di un palo energia elettrica in CLS.

v) Realizzazione di impianto di videocontrollo dell'incrocio via Parini, Via Mameli comprensivo di palo telecamera e integrato con la rete di sorveglianza comunale esistente ed il posizionamento di due sbarre semoventi che regoleranno l'accesso al parcheggio pubblico del passo carraio previsto sulla via Mameli.

Per una miglior individuazione e descrizione di dette opere si rinvia alla tavola n. 7 e al computo metrico aggiornato.

Tali opere, in quanto volte a risolvere criticità già esistenti, si intendono realizzate gratuitamente dal proponente in aggiunta alle opere di urbanizzazione a scomputo, che già coprono l'importo complessivo degli oneri dovuti.

Il costo di costruzione dovrà essere versato di volta in volta in proporzione all'edificabilità richiesta, con le modalità in atto al momento del rilascio dei titoli abilitativi nel rispetto dell'art. 38, comma 7-bis l.r. 12/2005 e s.m.i..".

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale provvedesse ad adeguare i parametri afferenti gli oneri di urbanizzazione o costo di costruzione di cui sopra, durante la vigenza del

BOZZA

presente atto, troverà applicazione l'art. 38, comma 7-bis l.r. 12/2005 e s.m.i.."

ARTICOLO 7 – MODIFICA DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

7.1 In considerazione della modifica normativa relativa al Codice dei contratti pubblici, il richiamo contenuto nell'art. 8 al d.lgs. 163/2006 viene aggiornato in d.lgs. 50/2016 (art. 35).

ARTICOLO 8 – MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE

8.1 In considerazione della proroga ex lege dei termini di validità e di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, il termine triennale indicato nel primo periodo dell'art. 9 viene adeguato alla predetta proroga.

8.2 Con riferimento alle cessioni, il quinto periodo dell'art. 9 viene integrato come segue:

"La società _____, come sopra rappresentata, con il presente atto e con tutte le garanzie di legge, cede e trasferisce, a titolo gratuito, al Comune di Magnago che, come sopra rappresentato, accetta ed acquista, la piena proprietà dell'area necessaria alla realizzazione del marciapiede lungo il lato est della nuova strada di collegamento- meglio descritta al precedente articolo 3.2, posta in Comune di Magnago, della superficie reale di metri quadrati 70,00 (settanta virgola 00)censita,

al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue:

BOZZA

foglio 9 (nove), mappale 391 parte (trecentonovatuno parte)

VIA _____, piano T, area urbana, mq. _____;

al Catasto Terreni del suddetto Comune come segue:

foglio 9 (nove), mappale 391 parte (trecentonovatuno parte)

ente urbano, are ____;

Coerenze da nord in contorno: _____

ARTICOLO 9 – MODIFICA DELL'ARTICOLO 12 DELLA CONVENZIONE

9.1 In considerazione della modifica del valore delle opere di urbanizzazione, il Soggetto attuatore provvede a integrare la garanzia fideiussoria mediante sostituzione della polizza n. _____ rilasciata dalla società _____ per Euro 666.019,70 con la a polizza n.___ rilasciata dalla società____ per l'importo di ___ che il proponente consegna al Comune il quale (contestualmente restituisce la precedente polizza___ dandone ampia liberazione.

ARTICOLO 10 – ADEGUAMENTO DEGLI ARTICOLI 16-17-18-20 DELLA CONVENZIONE

10.1 In considerazione delle modifiche e integrazioni alla Convenzione apportate con il presente Atto Modificativo, i richiami alla "convenzione" contenuti negli articoli 16-17-18-20 della Convenzione devono intendersi riferiti anche al presente Atto Modificativo.

BOZZA

ARTICOLO 11 – MODIFICA DELL'ARTICOLO 19 DELLA CONVENZIONE

11.1 In considerazione delle modifiche e integrazioni alla Convenzione apportate con il presente Atto Modificativo, viene aggiunto all'art. 19 il seguente periodo:

"Ai sensi dell'art. 30 commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si allega al presente Atto Modificativo sotto la lettera "…." il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Magnago il ….. prot. n …..".

ARTICOLO 12 – EFFICACIA

12.1 In considerazione delle modifiche e integrazioni al Piano attuativo di Lottizzazione "Perla", apportante con la variante, il presente Atto Modificativo dovrà essere stipulato entro il termine indicato dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione della Variante e comunque non oltre un anno dalla predetta approvazione. Le Parti convengono che decorso inutilmente tale termine, la Variante decadrà automaticamente, rimanendo efficace il Piano attuativo di lottizzazione "Perla" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 7 aprile 2016 e la Convenzione stipulata con atto in data 16 maggio 2017 a rogito notaio Anna Rita Colombo di Busto Arsizio.

Alla luce delle modifiche sopra convenute, viene qui di seguito riportato il nuovo testo della Convenzione

(a cura del Notaio)

BOZZA